



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 608 del 15 marzo 2021, con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

VISTO l'articolo 6, del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 concernente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165, il quale dispone che le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A. ma non utilizzate, per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono riassegnate, in misura pari al 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

VISTO l'art.46-bis del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, introdotto con legge di conversione del 29 dicembre 2021 n. 233, come modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, che dispone, nella fase post-pandemica, il Finanziamento degli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attraverso l'attribuzione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale, fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020;

PRESO ATTO che il su citato art. 46-bis al secondo comma stabilisce che i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse sono stabiliti con il decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che, ai fini attuativi, si avvale della società Sport e Salute S.p.A.;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che quantifica la dotazione ordinaria del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori" per il corrente anno;

TENUTO CONTO che l'attuale disponibilità del summenzionato Fondo ammonta a complessivi euro 108.679.341,00;

CONSIDERATO opportuno destinare la somma di 88 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 46-bis più volte richiamato, anche in considerazione della situazione complessiva nazionale, con particolare riferimento alla sedentarietà della popolazione nella fase post-pandemica;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.46-bis del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152,

DECRETA

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente decreto, assunto ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, introdotto con legge di conversione del 29 dicembre 2021 n. 233, come modificato dall'articolo 7, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 36/2022, conv. in legge n. 79/2022, definisce e regola le modalità di utilizzo delle risorse pari a euro 88 milioni, disponibili sul capitolo 849 del CdR 17 "Sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 3 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse stanziare nel «Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori», pari a euro 88 milioni sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato allo sport

| <i>FINALITA'</i> | <i>Importo</i> |
|--|-------------------------|
| <i>1. Finanziamento degli organismi sportivi, individuati dall'art.1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale</i> | <i>€. 82.000.000,00</i> |
| <i>2. Promozione dell'attività sportiva di base da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)</i> | <i>€. 6.000.000,00</i> |

Art. 4

(Criteri e modalità di gestione delle risorse)

1. Le risorse sono utilizzate per favorire progettualità presentate dagli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il potenziamento dell'attività sportiva di base per tutte le fasce della popolazione nella fase post-pandemica, nonché per la promozione dell'attività sportiva di base da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) secondo i seguenti criteri:

- ottimizzare gli interventi di promozione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico;
- incoraggiare i giovani a svolgere attività fisica;
- migliorare il benessere psico-fisico degli over 65, garantendo il diritto allo sport degli adulti;
- incentivare stili di vita attivi e sani in tutte le fasce di età;

Art. 5

(Finanziamento degli organismi sportivi)

1. Nell'ambito della finalità n. 1 *Finanziamento degli organismi sportivi individuati dall'art.1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale*, cui è destinata la somma di 82 milioni di euro delle risorse disponibili, comprensiva degli oneri di gestione di cui al successivo articolo 6, sono individuati i seguenti criteri di destinazione delle risorse e le relative quote percentuali:

a. Criterio 1 - progetti per bambini e adolescenti → 35%: il criterio è volto al rafforzamento del sistema sportivo e al contrasto degli elevati livelli di sedentarietà della popolazione partendo dalla fascia più critica, quella giovanile. L'attenzione dovrà essere riservata al settore giovanile e agli investimenti nei vivai (es. ingaggio tecnici, aumento base talenti, realizzazione di strutture qualificate dove i ragazzi possano studiare e allenarsi, sostegno ai talenti, etc.);

b. Criterio 2 - progetti di attività fisica per over 65 e ceti fragili → 28%: il criterio mira a realizzare interventi che puntano alla promozione di attività sportiva di base e di attività fisica finalizzata per portare quante più persone possibili ad adottare uno stile di vita attivo e sano, ivi comprese le attività per il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

rafforzamento muscolare e le attività funzionali a migliorare l'equilibrio e prevenire le cadute in età avanzata. Specifica attenzione dovrà essere rivolta ai gruppi della popolazione prossimi e appartenenti alla terza età in ottica di invecchiamento sano e attivo e ai ceti fragili – oltre ai bambini e agli adolescenti – ivi inclusi i gruppi della popolazione interessati da flussi migratori e dai richiedenti asilo;

c. Criterio 3 - progetti scolastici, prescolastici e avvicinamento ai genitori → 30%: il criterio risponde all'esigenza di far leva sulla figura genitoriale nella scelta di avvicinare bambini e adolescenti o meno allo sport e, al contempo, di incoraggiare gli Organismi Sportivi nel focalizzare i propri sforzi a supporto dell'associazionismo sportivo e, in particolare, nell'aiutarli concretamente a superare gli ostacoli relativi all'accesso scolastico. Un'attenzione particolare sarà riservata verso progetti multi sportivi ovvero che abbiano come obiettivo quello di esporre i giovani al più ampio numero di discipline possibili, che coinvolgano un elevato numero di scuole, classi, alunni e famiglie e che siano in grado di identificare indicatori di qualità e gradimento delle attività per rilevare l'efficacia delle azioni nei confronti delle famiglie e l'adesione nel tempo delle stesse ad attività sportive. In tale contesto le risorse saranno destinate anche a progettualità con l'obiettivo di portare famiglie e bambini/adolescenti presso le ASD, intercettando un dialogo con le stesse all'interno del contesto scolastico, oppure per iniziative che consentano alle ASD di tornare a utilizzare gli impianti scolastici secondo i livelli pre-pandemia o maggiori oppure ancora per progetti in orario scolastico presso gli istituti non raggiunti dal programma Scuole Attive di Sport e Salute;

d. Criterio 4 - progetti attività motorie di base → 5%: il criterio risponde alla necessità di realizzare interventi che mirano alla diffusione delle abilità motorie di base quali il nuoto, la corsa e le abilità funzionali della ginnastica per promuovere lo sviluppo sano e armonico delle giovani generazioni, con specifica attenzione rivolta a bambini e adolescenti;

e. Criterio 5 - attività di formazione → 2%: formazione destinata ai gestori di associazioni e società sportive e agli operatori sportivi, da erogare per il tramite dei territori e della Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.A. e finalizzata allo sviluppo e alla crescita del sistema sportivo. Particolare attenzione è riservata alla capillarità territoriale e al numero di destinatari che si intende coinvolgere, eventualmente in rapporto al numero di società sportive e tesserati e agli ambiti formativi promossi (ad es., progettazione e gestione dei progetti; rendicontazione economica e di risultato; conoscere l'utenza: esigenze, fabbisogni e come soddisfarli; sviluppo dell'offerta sportiva; gestione e manutenzione dell'impiantistica; media marketing per la promozione dell'offerta sportiva; etc.).

Art. 6

(Modalità attuative per il finanziamento degli organismi sportivi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 46-bis del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, il Dipartimento si avvale della società "Sport e Salute S.p.a.", utilizzandone le relative capacità organizzative e tecniche.

2. La Società "Sport e Salute S.p.a.", indice appositi avvisi o manifestazioni di interesse a cui partecipano gli Organismi Sportivi in attuazione dei suddetti criteri. "Sport e Salute S.p.a." mette a disposizione di tutti gli Organismi Sportivi un servizio gratuito di trasferimento, sviluppo e rafforzamento delle capacità. A tal fine, la Società è autorizzata a indicare negli avvisi/manifestazioni di interesse l'articolazione del supporto messo a disposizione, le linee guida per le spese ritenute ammissibili e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini della corretta gestione dei fondi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

3. Alla società Sport e Salute S.p.A. potrà essere riconosciuto, nel limite massimo del 2,5% delle risorse finanziarie relative alla finalità n. 1 riportata nella tabella di cui all'articolo 3, il rimborso delle somme necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, comprensivo di tutti gli oneri di gestione correlati a tale attività. Le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti e i relativi pagamenti sono regolati da un apposito Disciplinare di rendicontazione da concordare con il Dipartimento per lo sport.

Art. 7

(Promozione dell'attività sportiva di base da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG))

1. Le risorse destinate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e alla Federazione Italia Sport del Ghiaccio (FISG), per la promozione dell'attività sportiva di base dovranno essere utilizzate per la promozione e diffusione delle discipline invernali e del ghiaccio a livello di base anche al fine di creare un percorso virtuoso in vista dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
2. Tali risorse saranno assegnate alle citate Federazioni in considerazione del numero delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e dei relativi tesserati sulla base di progettualità che valorizzino e promuovano, a livello di base, le diverse discipline sportive.
3. Sulla base dei precedenti criteri, con atto del Dipartimento per lo sport verranno stabilite le modalità attuative.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza ai competenti Organi di controllo.

Roma,

Valentina Vezzali